



**Claudio Gentile**

(dottore di ricerca in Diritto canonico nella Pontificia Università Urbaniana,  
Facoltà di Diritto canonico)

## **Le novità normative nella lotta agli abusi sessuali a un anno dall'incontro in Vaticano del 2019 \***

**SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. I provvedimenti del 26 marzo 2019 - 3. Il Motu Proprio Vos estis lux mundi - 4. I rescritti del dicembre 2019 - 5. Conclusioni.**

### **1 - Introduzione**

Negli ultimi decenni la Santa Sede ha approntato una rigida normativa per punire i chierici che si sono resi responsabili di comportamenti contrastanti con il sesto precetto del Decalogo a danno di minori. Dopo la violenta emersione del problema, inizialmente negli Stati Uniti d'America e poi mano mano in quasi tutti gli altri Stati del mondo, la Santa Sede ha approvato, infatti, una radicale riforma dei delitti e delle procedure, fino a quel momento completamente segrete e risalenti nel tempo<sup>1</sup>, riguardanti questi comportamenti. Il primo e fondamentale intervento di carattere generale, preceduto da alcune concessioni fatte a singole Conferenze Episcopali<sup>2</sup>, si è avuto nel 2001 con l'emanazione del Motu Proprio di Giovanni Paolo II *Sacramentorum sanctitatis tutela*<sup>3</sup> (SST) con il quale si approvavano le nuove

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, *Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis Crimen sollicitationis*, 8 giugno 1922, Typis Poliglottis Vaticanis, 1922. Tale documento fu leggermente modificato il 16 marzo 1962.

<sup>2</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme del Motu Proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela»*. *Introduzione storica*, 21 maggio 2010, in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 52.

<sup>3</sup> In *Acta Apostolicae Sedis*, 93 (2001), 737-739. Si fa presente che è stato pubblicato solo il Motu Proprio e non il testo completo delle *Normae*. Queste sono state pubblicate successivamente in alcune riviste (W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical sanctions and the penal process: A commentary on the Code of Canon Law*, 2<sup>a</sup> ed., S. Paul University, Ottawa, 2003, pp. 303-309 e pp. 314-3016, e *Normae substantiales et processuales promulgate col m.p. «Sacramentorum sanctitatis tutela» (30 aprile 2001) e successive modifiche (7 novembre 2002 - 14 febbraio 2003)*, in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 313-321).



norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, valide sia per i fedeli latini che per quelli orientali. Tale atto normativo, il più rilevante in campo penale dopo l'approvazione del Codice di Diritto Canonico (CIC) del 1983 e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO) del 1990<sup>4</sup>, prevede una riserva di giurisdizione in capo alla Congregazione per la Dottrina della Fede su una serie di delitti, ritenuti "più gravi", commessi nella celebrazione dei sacramenti e contro la morale, nonché una nuova procedura, adeguata alle previsioni del CIC del 1983. L'unico delitto contro la morale che era previsto nel testo originario era il "delitto contro il sesto comandamento del Decalogo"<sup>5</sup>.

Successivamente alla promulgazione del Motu Proprio lo stesso Giovanni Paolo II è intervenuto più volte per modificare o integrare, anche profondamente, la normativa vigente in materia di delitti riservati concedendo speciali "facoltà" alla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>6</sup>. Così, al fine di "migliorarne l'operatività concreta"<sup>7</sup>, la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto necessario procedere dopo pochi anni a una revisione generale del testo normativo sui delitti riservati. Pertanto dopo "un attento e accurato studio delle riforme proposte"<sup>8</sup>, il 15 luglio 2010 è stata resa pubblica una nuova versione, approvata da Papa Benedetto XVI il 21 maggio precedente, delle *Normae* sostanziali e procedurali previste nel Motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*<sup>9</sup>.

Relativamente al *delictum gravius contra mores* le nuove *Normae* hanno tipizzato una ulteriore fattispecie delittuosa e cioè quella del divieto di "acquisizione, detenzione o divulgazione, per scopi turpi, di immagini pornografiche di minori degli anni quattordici da parte di un chierico"<sup>10</sup>,

---

<sup>4</sup> Cfr. **B.F. PIGHIN**, *Diritto penale canonico*, 2<sup>a</sup> ed., Marcialun Press, Venezia, 2014, p. 78.

<sup>5</sup> Art. 4, § 1: Reservatio Congregationi pro Doctrina Fidei extenditur quoque ad delictum contra sexum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum.

<sup>6</sup> Cfr. *Normae substantiales et processuales*, cit.

<sup>7</sup> **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela»*, 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), p. 431.

<sup>8</sup> **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica*, cit., p. 431.

<sup>9</sup> **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Rescriptum ex audientia Ss.mi* con il quale è emendato il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), pp. 419-430.

<sup>10</sup> La nuova versione del testo è la seguente: «§1. *Delicta graviora contra mores*,



effettuate in qualunque modo e con qualunque strumento. Inoltre, limitatamente ai delitti *contra mores*, sono stati equiparati ai minori le persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. Un'altra novità importante ha riguardato la prescrizione: mentre il testo del 2001 prevedeva una prescrizione di dieci anni dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il nuovo testo prevede una prescrizione ventennale, con una possibilità di potervi derogare concessa d'ufficio dalla Congregazione<sup>11</sup>.

Dopo questo importante intervento di Benedetto XVI, sotto il pontificato di Francesco sono state prese ulteriori iniziative: l'istituzione di uno speciale Collegio per l'esame dei ricorsi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>12</sup>, con un apposito regolamento di funzionamento<sup>13</sup>, la costituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori<sup>14</sup> (con l'approvazione del relativo statuto<sup>15</sup>) e il Motu Proprio *Come una madre amorevole*<sup>16</sup>, con il quale è stata stabilita una dettagliata procedura da

---

*Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt: 1° delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum; in hoc numero minori aequiparatur persona quae imperfecto rationis usu habitu pollet; 2° comparatio vel detentio vel divulgatio imaginum pornographicarum minorum infra aetatem quattuordecim annorum quovis modo et quolibet instrumento a clerico turpe patrata» (art. 6).*

<sup>11</sup> Per un approfondimento complessivo sull'argomento cfr., *ex multis*, C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores. Normativa sostanziale e procedurale*, Aracne, Roma 2018.

<sup>12</sup> SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia Ss.mi de Collegio intra Congregationem pro Doctrina Fidei constituendo ad appellationes clericorum circa graviora delicta considerandas*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 106 (2014), 885-886.

<sup>13</sup> SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 12 maggio 2015. Tale Regolamento è stato modificato e approvato definitivamente nel 2018. Per un primo commento cfr. D. ASTIGUETA, *Il nuovo Collegio all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo Regolamento*, in *Periodica*, 105 (2016), pp. 335-365; C. PAPAIE, *Novità procedurale: il Collegio per l'esame dei ricorsi in materia di delicta reservata*, in C. Papale (a cura di), *I delitti contro il sacramento dell'Eucaristia riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2017, 97-109 e J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 14 del 2019, pp. 54-58.

<sup>14</sup> FRANCESCO, *Chirografo Minorum tutela actuosa*, 22 marzo 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), pp. 562-563.

<sup>15</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Statuti della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, 21 aprile 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), pp. 564-567 e, per l'approvazione definitiva, cfr. *La Plenaria della Pontificia commissione per la tutela dei minori*, in *L'Osservatore Romano*, 25 aprile 2018, p. 8.

<sup>16</sup> FRANCESCO, *Motu Proprio Come una madre amorevole*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 108 (2016), pp. 715-717.



osservarsi per procedere alla rimozione dei Vescovi diocesani (o Eparchi o chi, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare o di un'altra comunità di fedeli a essa equiparata) ritenuti negligenti<sup>17</sup> "in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili".

La diversa sensibilità su questi temi e le nuove norme canoniche emanate negli ultimi venti anni hanno permesso di istruire presso la Congregazione per la Dottrina della Fede migliaia di procedimenti e di infliggere pesanti sanzioni canoniche nei confronti dei sacerdoti colpevoli<sup>18</sup>. Evidentemente questa importante produzione normativa non è stata sufficiente e sono continuate a giungere alla Sede Apostolica richieste di ulteriori interventi.

Il Pontefice regnante ha più volte incontrato le vittime di abusi, ha inviato accorate lettere al popolo di Dio<sup>19</sup> e ai vescovi<sup>20</sup> e ha approntato ulteriori strumenti di contrasto.

Per fare il punto e trovare gli strumenti più adeguati per migliorare la situazione, capire come colmare le lacune giuridiche che la dottrina ha evidenziato nel corso degli anni<sup>21</sup> e rispondere alle critiche giunte dall'opinione pubblica tramite i *mass media*, il Papa ha convocato in Vaticano i Presidenti di tutte le Conferenze Episcopali del mondo per ascoltare le loro opinioni ed eventuali suggerimenti.

---

<sup>17</sup> Per un primo commento al provvedimento cfr. **F. PUIG**, *La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*, in *Ius Ecclesiae*, 38 (2016), pp. 718-734.

<sup>18</sup> Vigendo in passato (fino all'entrata in vigore del Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* del 6 dicembre 2019, di cui parla più avanti) il segreto pontificio, la Congregazione per la Dottrina della Fede non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e dettagliata sul numero dei casi trattati, delle sentenze pronunciate e delle pene inflitte. Secondo i resoconti generici delle attività annuali svolte degli uffici della Congregazione per la Dottrina della Fede i procedimenti disciplinari aperti in materia di *delicta cum minore* sono stati: 600 nel 2018, circa 400 nel 2017, 415 nel 2016, circa 500 nel 2015, circa 500 nel 2014, circa 400 nel 2013, circa 300 nel 2012 (vedi [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/attivita-cfaith/rc\\_con\\_cfaith\\_index-attivita-cfaith\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/attivita-cfaith/rc_con_cfaith_index-attivita-cfaith_it.html)).

<sup>19</sup> Cfr., *ex multis*, **FRANCESCO**, *Lettera al popolo di Dio che è in cammino in Cile*, 31 maggio 2018, in *Il Regno - Documenti*, 13/2018, pp. 404-408; **ID.**, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018, in *L'Osservatore Romano*, 21 agosto 2018, p. 7.

<sup>20</sup> Cfr., *ex multis*, **FRANCESCO**, *Lettera ai Vescovi statunitensi che partecipano agli esercizi spirituali presso il seminario di Mundelein a Chicago*, 1° gennaio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 4 gennaio 2019, pp. 4-5.

<sup>21</sup> Cfr., *ex multis*, **C. GENTILE**, *Delicta graviora contra mores. Alcune considerazioni prospettive*, in *Iustitia*, 72 (2019), 2, pp. 78-94.



L'Incontro si è svolto dal 21 al 24 febbraio 2019 e ha visto riuniti, oltre ai Presidenti delle Conferenze Episcopali nazionali e i responsabili dei dicasteri vaticani, i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi, esperti e vittime di abusi per un totale di circa 190 persone<sup>22</sup>.

Nel discorso finale dell'Incontro Papa Francesco ha indicato importanti linee di azione per "sradicare" la piaga degli abusi "dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale". Un posto di primo piano nelle azioni future indicate dal Papa doveva essere occupato dall'accompagnamento delle persone abusate<sup>23</sup>.

A seguito di questo Incontro il Papa, nel corso del 2019, ha emanato alcuni provvedimenti di grande interesse che ora vedremo in dettaglio.

## 2 - I provvedimenti del 26 marzo 2019

Un primo intervento, a poco più di un mese dal termine dell'Incontro, ha riguardato principalmente lo Stato della Città del Vaticano e la Curia Romana ed è avvenuto con la contestuale emanazione, il 26 marzo, di tre provvedimenti tutti a firma del Pontefice e con il medesimo titolo (*protezione dei minori e delle persone vulnerabili*): una Legge per lo Stato della Città del Vaticano, un Motu Proprio riguardante la Curia Romana e delle Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano.

Il Papa ha firmato questi tre documenti come sovrano dello Stato (la Legge), Supremo Pastore della Chiesa (il Motu Proprio), Ordinario della diocesi (le Linee Guida).

Il primo provvedimento pontificio è la Legge 26 marzo 2019, n. CCXCVII<sup>24</sup>.

La Legge in questione offre una nuova disciplina processuale per la tutela dei soggetti ritenuti più deboli, volta a garantire una maggiore protezione delle vittime dei reati, sia come soggetti offesi, sia come testimoni (per esempio, garantendo un'assistenza psicologica adeguata)<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. **F. LOMBARDI** (a cura di), *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la Tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

<sup>23</sup> **FRANCESCO**, *Discorso conclusivo dell'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa*, 24 febbraio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 25-26 febbraio 2019, pp. 10-11.

<sup>24</sup> In *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, p. 7.

<sup>25</sup> Per un approfondimento cfr. **G. NÚÑEZ**, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius Canonicum*, 59 (2019), pp. 331-358; **C.M. FABRIS**, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in*



Le disposizioni previste da questa nuova Legge si applicano a tutti i reati previsti nel Titolo II della Legge n. VIII del 2013<sup>26</sup>, e cioè quello relativo alla tutela dei minori<sup>27</sup>, “nonché ai reati di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391<sup>28</sup> del codice penale<sup>29</sup>, qualora commessi in danno di un minore o di un soggetto ad esso equiparato”.

La prima novità che introduce questa Legge è, infatti, proprio l’equiparazione al minore delle “persone vulnerabili” (art. 1, secondo comma). Si intendono tali “ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa” (art. 1, terzo comma). È da notare che questa definizione è differente - e sicuramente più ampia - di quella che è stata inserita nel 2010 nelle *Normae sui delicta graviora*. Ai sensi di questa novella, infatti, ai minori è equiparato chi ha “abituamente un uso imperfetto della ragione”.

Una delle novità più importanti, che segna una vera innovazione per l’ordinamento, è l’introduzione dell’obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali (art. 3). Questi, infatti, “senza ritardo”, devono presentare denuncia agli organi competenti qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni, abbiano notizie o fondati motivi di ritenere che un minore o una persona vulnerabile sia vittima di uno dei reati puniti dalla Legge n. VIII del 2013 se commessi nel territorio dello Stato, in pregiudizio di residenti o cittadini

---

*tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 36 (2019), pp. 397-416; C. GENTILE, La tutela dei minori nell’ordinamento vaticano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 13 del 2020.*

<sup>26</sup> In *Acta Apostolicae Sedis - Supplemento*, 84 (2013), pp. 77-108.

<sup>27</sup> In questo Titolo sono previsti i seguenti reati: vendita di minore, prostituzione minorile, violenza sessuale su minori, atti sessuali con minori, pedopornografia, detenzione di materiale pedopornografico e arruolamento di minori.

<sup>28</sup> E cioè i reati di lesioni personali (art. 372), abbandono di minorenni (art. 386), mancata informazione all’Autorità di minori abbandonati (art. 389), abuso dei mezzi di correzione (art. 390) e maltrattamenti in famiglia o su minori (art. 391).

<sup>29</sup> Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge sulle fonti del diritto n. LXXI del 1° ottobre 2008, in continuità con la Legge n. II del 7 giugno 1929, nello Stato della Città del Vaticano sono recepiti, per quanto attiene alla materia penale, i codici italiani penale del 1889 (così detto Codice Zanardelli) e di procedura penale del 1913 (così detto Codice Finocchiaro Aprile) così come vigenti al 7 giugno 1929, salvo alcune eccezioni e con le integrazioni successivamente previste dal Legislatore vaticano.





dello Stato oppure da parte di pubblici ufficiali dello Stato<sup>30</sup> o della Santa Sede<sup>31</sup> nell'esercizio delle loro funzioni.

All'obbligo è associata anche una sanzione penale: multa, che diventa reclusione per gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

L'obbligo di denuncia, ovviamente, viene meno se i fatti sono stati conosciuti in occasione della confessione sacramentale.

Altre norme riguardano l'introduzione della perseguibilità d'ufficio per i reati in questione (art. 2, primo comma), l'innalzamento, come già avvenuto con la normativa canonica qualche anno prima<sup>32</sup>, dei termini di prescrizione portandoli a venti anni a decorrere, se la vittima è un minore, dal compimento del suo diciottesimo anno d'età, una serie di disposizioni da osservarsi per garantire riservatezza, tutela e aiuto alle vittime di questi reati, obblighi di informazione e ascolto, nuove modalità di audizione del minore, "norme di comportamento" per il promotore di giustizia e per il Tribunale, obbligo per l'autorità giudiziaria, qualora l'imputato sia un chierico o un religioso, di inviare copia della sentenza e degli atti processuali all'Ordinario o Superiore Maggiore competente per l'adozione delle misure canoniche.

La Legge, poi, oltre agli aspetti processualistici, prevede la creazione di un apposito "Servizio di accompagnamento", incardinato nella Direzione di Sanità e Igiene, a cui sono affidati numerosi compiti. Tra questi vi sono: offrire un servizio di ascolto e garantire assistenza medica e sociale, "compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza", alle persone offese e ai loro familiari; agevolare il ricorso della vittima all'autorità giudiziaria; illustrare i suoi diritti e il modo di farli valere; adottare linee guida per il trattamento dei minori; formare sui rischi in materia di sfruttamento e abuso sessuale e sui mezzi utili a identificare e prevenire tali offese<sup>33</sup>. Quest'ultimo aspetto è ritenuto dal Legislatore molto importante in quanto viene previsto che il "Servizio" venga impiegato sia dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA) per la predisposizione di appositi programmi di formazione rivolti al personale del Governatorato (art. 10, secondo comma), sia dalla Commissione per la Selezione del personale "per

---

<sup>30</sup> Cfr. art. 207 codice penale vaticano, così come codificato dall'art. 21 della Legge 11 luglio 2013, n. IX.

<sup>31</sup> Cfr. punto 3 del Motu Proprio di Papa Francesco *sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale* Ai nostri tempi, 11 luglio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), pp. 651-653.

<sup>32</sup> Cfr. art. 7 delle *Normae de gravioribus delictis* come da ultimo novellato nel 2010.

<sup>33</sup> Per un approfondimento cfr. **G. NÚÑEZ**, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius Canonicum*, 59 (2019), pp. 345-350.



adottare orientamenti e definire procedure allo scopo di accertare l' idoneità dei candidati [all'assunzione del personale del Governatorato a interagire con i minori]" (art. 11, secondo comma).

Il secondo provvedimento firmato dal Papa è un Motu Proprio al fine di "afforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili"<sup>34</sup>.

Anche quest'ultimo Motu Proprio, così come già avvenuto con gli interventi di Papa Benedetto XVI nel 2010<sup>35</sup> e dello stesso Papa Francesco nel 2013<sup>36</sup>, è precipuamente rivolto a chi opera nella Curia Romana. Inoltre procede a canonizzare la legge vaticana e a ribadire (reati previsti dalla Legge n. VIII del 2013) e ampliare (articoli 372, 386, 389, 390 e 391 c.p., nonché comportamenti in danno di persone vulnerabili) la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nei confronti dei pubblici ufficiali della Santa Sede<sup>37</sup>.

Il testo normativo prevede, per la prima volta nell'ordinamento canonico, anche se limitatamente ai pubblici ufficiali della Santa Sede, l'obbligo di denuncia, "senza ritardo", al promotore di giustizia vaticano di eventuali reati in danno di minori o persone vulnerabili. Il testo del Motu Proprio sul punto è identico a quanto disciplinato nell'art. 3, primo comma, della Legge n. CCXCVII. L'emanazione di due provvedimenti per introdurre lo stesso principio è reso necessario in quanto ci troviamo dinanzi a due ordinamenti distinti e separati, anche se con lo stesso 'sovrano': nella Legge vengono obbligati alla denuncia i pubblici ufficiali dello Stato, nel Motu Proprio i pubblici ufficiali della Santa Sede.

Il Motu Proprio, infine, estende la competenza e i compiti del Servizio di accompagnamento di cui all'art. 9 della Legge n. CCXCVII anche alla Curia Romana e alle Istituzioni collegate con la Santa Sede e obbliga ad accertare l' idoneità a interagire con i minori anche nella selezione e nell'assunzione del personale della Santa Sede.

Oltre all'aspetto prettamente normativo, il Motu Proprio dà anche delle importanti linee d'azione, che, seppur rivolte alla Curia Romana,

---

<sup>34</sup> **FRANCESCO**, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* La tutela dei minori, 26 marzo 2019, in *L'Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, p. 6.

<sup>35</sup> **BENEDETTO XVI**, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario* La Sede Apostolica, 30 dicembre 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 103 (2011), pp. 7-8.

<sup>36</sup> **FRANCESCO**, *Motu Proprio Ai nostri tempi*, cit., e **ID.**, *Motu Proprio La promozione dello sviluppo*, 8 agosto 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), pp. 811-814.

<sup>37</sup> Cfr. punto 2 del citato Motu Proprio *Ai nostri tempi*.





possono essere prese a modello dal resto della Chiesa universale. Tra queste, oltre al mantenimento di una

“comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori e delle persone vulnerabili, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o abuso fisico o psichico, di abbandono, di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento che possano avvenire sia nelle relazioni interpersonali che in strutture o luoghi di condivisione–,

si indicano: a) il diritto delle vittime di essere accolte, ascoltate, accompagnate e supportate spiritualmente, medicalmente, psicologicamente e legalmente; b) la garanzia per gli imputati di avere un processo equo e imparziale, “nel rispetto della presunzione di innocenza, nonché dei principi di legalità e di proporzionalità fra il reato e la pena”; c) la rimozione dagli incarichi del condannato; d) l’offerta per il condannato di un adeguato supporto per la riabilitazione psicologica e spirituale, “anche ai fini del reinserimento sociale”; e) la riabilitazione della buona fama di chi sia stato accusato ingiustamente; f) la predisposizione di una adeguata formazione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Il terzo e ultimo atto emanato sono delle Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano<sup>38</sup>. Tali Linee Guide, pur non avendo un contenuto strettamente normativo, sono comunque estremamente utili nel codificare comportamenti corretti e buone prassi: se rispettati assicurano una assoluta tutela dei minori, se non seguiti scrupolosamente possono, invece, far facilmente emergere intenzioni fraudolente da parte dei trasgressori.

A parere dello scrivente questo documento, nonostante la novità linguistica usata<sup>39</sup> e fermo restando la forza implicita di queste “norme di comportamento” in quanto provenienti direttamente dal Papa, potrebbero essere incasellato tra le “istruzioni” di cui al can. 34 CIC. D’altronde queste Linee Guida “rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell’eseguirle, sono date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate a esecuzione e li obbligano nell’esecuzione stessa delle leggi” (canone citato).

---

<sup>38</sup> FRANCESCO, *Linee Guida per il Vicariato della Città del Vaticano per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, in *L’Osservatore Romano*, 30 marzo 2019, pp. 6-7.

<sup>39</sup> Negli ultimi anni in molte nazioni è sempre più frequente la prassi di emanare documenti, soprattutto da parte di enti pubblici indipendenti che hanno funzioni di indirizzo o vigilanza (in Italia si pensi alle Linee Guida dell’ANAC o dell’ANVUR), che indicano come svolgere determinati atti o funzioni in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale (c.d. *soft law*). Ovunque si è aperto un dibattito, ancora non concluso, sia dottrinario sia giurisprudenziale sul valore giuridico e la vincolatività di tali “linee di indirizzo”.



Le Linee Guida, emanate *ad experimentum* per tre anni, sono precipuamente rivolte ai parroci, ai canonici, ai cappellani e agli assistenti spirituali, agli educatori del Preseminario "San Pio X" e a tutti coloro che "operano a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno della comunità ecclesiale del Vicariato della Città del Vaticano".

A questi soggetti si "consiglia" di

"usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori; fornire loro modelli positivi di riferimento; essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori; segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente pericoloso; rispettare la sfera di riservatezza del minore; informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle relative modalità organizzative; usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via telefonica e sui social network» Inoltre «è severamente vietato: infliggere castighi corporali di qualunque tipo; instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore; lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza psichica o fisica; rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti inappropriati o sessualmente allusivi; discriminare un minore o un gruppo di minori; chiedere a un minore di mantenere un segreto; fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo; fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei suoi genitori o tutori; pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori o tutori".

Il testo offre, poi, una serie di indicazioni per la trattazione delle segnalazioni dei presunti casi di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento. Chi ha notizia di un abuso deve informare il Vicario Generale, direttamente o tramite il Referente per la tutela dei minori, una nuova figura creata per coordinare e verificare l'attuazione delle Linee Guida, affinché "sia mantenuta una comunità rispettosa e consapevole dei diritti e dei bisogni dei minori, nonché attenta a prevenire ogni forma di violenza o di abuso".

A differenza delle Legge n. CCXCVII e del Motu Proprio, dove c'è un vero e proprio obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria per i pubblici ufficiali, nelle Linee Guida è previsto un più blando obbligo per gli operatori pastorali e loro collaboratori di informazione all'Autorità ecclesiastica, la quale chiederà all'autore della segnalazione di metterla per iscritto "anche al fine di comunicarla al promotore di giustizia" e lo incoraggerà "a presentare denuncia direttamente al promotore di giustizia presso il tribunale" (punto F., art. 4).

Il Vicario Generale non potrà formalizzare al promotore di giustizia vaticano la segnalazione ricevuta "in caso di opposizione scritta e



giustificata della persona offesa o dei suoi rappresentanti legali, o di declino a formalizzare la segnalazione per iscritto". Vi è tuttavia un'eccezione: il Vicario Generale "trasmetterà al promotore di giustizia" la segnalazione se, "sentito il Referente per la tutela dei minori, ritenga che la segnalazione sia necessaria per proteggere la persona offesa o altri minori in pericolo" (punto F, art. 7).

Le segnalazioni ricevute, se l'autore del fatto è un chierico o religioso, sono comunicate all'Ordinario o Superiore Maggiore competente per le opportune valutazioni canoniche. Se l'Ordinario competente è lo stesso Vicario Generale spetterà a lui procedere all'indagine canonica previa sulla verosimiglianza del delitto e informare, se del caso, la Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>40</sup>.

Le Linee Guida dispongono, infine, che a coloro che affermano di essere stati vittima di sfruttamento, di abuso sessuale o di maltrattamento in ambito ecclesiale, nonché ai loro familiari, deve essere assicurata accoglienza, ascolto e accompagnamento e offerta di "assistenza medica e sociale, compresa l'assistenza terapeutica e psicologica di urgenza, nonché informazioni utili di natura legale".

### 3 - Il Motu Proprio *Vos estis lux mundi*

Il secondo provvedimento pontificio emanato dopo l'Incontro del febbraio 2019 è il Motu Proprio *Vos estis lux mundi*<sup>41</sup>.

Approvato *ad experimentum* per un triennio, il Motu proprio disciplina, per tutta la Chiesa, una nuova procedura per la presentazione di segnalazioni riguardanti fatti che coinvolgono i minori e gli adulti vulnerabili e, soprattutto, introduce, per la prima volta in maniera generalizzata nell'ordinamento canonico, un obbligo di segnalazione alle autorità ecclesiastiche in capo sia ai chierici, sia ai religiosi che vengono a conoscenza della commissione di uno dei fatti indicati dall'art. 1 del testo normativo in questione.

Le segnalazioni devono riguardare:

"a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:

i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;

---

<sup>40</sup> Cfr. articoli 16 e 19 delle *Normae de gravioribus delictis*.

<sup>41</sup> FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, p. 10.



ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;

iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;

b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo".

Viene, inoltre, esteso l'ambito soggettivo: i fatti segnalati possono essere stati commessi non solo dai chierici (come nei *delicta graviora*), ma anche dai membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica.

Leggendo in maniera comparata questa disposizione con le norme vigenti sui *delicta graviora contra mores*<sup>42</sup>, è facilmente verificabile che le fattispecie indicate non sono affatto del tutto coincidenti.

Nei delitti più gravi contro i minori, infatti, si puniscono: a) solo i chierici; b) azioni contro il sesto comandamento del Decalogo (fattispecie aperta) oppure l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche che ritraggono minori, in qualunque modo e con qualunque strumento effettuate; c) i soggetti passivi sono i minori e chi abitualmente ha un uso imperfetto della ragione.

Le azioni che devono essere denunciate ai sensi dell'art. 1, § 1, lettera a), invece, sono più aderenti a quanto disciplinato dalla Legge n. VIII del 2013 dello Stato della Città del Vaticano e dalle altre normative statali, ma soprattutto alle convenzioni internazionali a cui ha aderito la Santa Sede.

È vero che con la ratifica quelle convenzioni sono entrate a far parte dell'ordinamento canonico, pur tuttavia è evidente come la descrizione delle azioni delittuose non coincida perfettamente con i testi canonici vigenti.

Per la prima volta, infatti, in un testo canonico si fa riferimento, per esempio, a "atti sessuali" o a "reclutamento o induzione a partecipare a esibizioni pornografiche".

---

<sup>42</sup> Si riporta per comodità l'art. 6 oggi vigente delle *Normae* sui delitti più gravi contro i costumi: "1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento".



Ciò potrebbe voler dire che comportamenti gravi (per esempio, il *grooming*, cioè l'adescamento di minori *on line*), ma comunque diversi dal compiere atti sessuali, che rientrano nell'art. 6 delle *Normae* sui delitti riservati non sarebbero oggetto dell'obbligo di segnalazione; viceversa sussiste un tale obbligo nei casi di produzione di materiale pedopornografico, che invece non è compreso tra i *delicta graviora*. Così come formulato il testo, quindi, non è escluso che possono venirsi a creare problemi interpretativi e applicativi.

Dovendo, tuttavia, cercare di offrire una sistematizzazione delle norme si potrebbe affermare che l'ambito di applicazione dell'obbligo di segnalazione riguarda fatti diversi (in alcuni casi più ampi, in altri meno) di ciò che prevedono le *Normae* sui delitti più gravi e che, una volta ricevuta la segnalazione, è l'autorità competente ad avviare un procedimento seguendo le norme sui delitti riservati alla Congregazione della Dottrina della Fede se ritiene che ci si trovi in quell'ambito oppure un procedimento ordinario nelle restanti situazioni. Ovviamente restano tutte le difficoltà del caso nel dirimere tale questione.

Molto probabilmente sarebbe stato tecnicamente più adeguato, e sicuramente più chiaro e semplice, che il testo avesse previsto l'obbligo di segnalazione per tutte le azioni punite dalle *Normae* a cui aggiungere le ulteriori altre fattispecie ora indicate dall'art. 1 del Motu Proprio.

Tra queste è importante segnalare l'inserimento della segnalazione per il compimento di atti sessuali compiuti anche in danno di maggiorenni se realizzati con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità e, soprattutto, per le condotte dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o canoniche nei confronti di un chierico o di un religioso accusato dei delitti di cui allo stesso Motu Proprio.

I soggetti attivi di quest'ultimo comportamento sono esclusivamente i Cardinali, i Vescovi, i Legati del Papa, gli Ordinari e i Moderatori Supremi degli istituti religiosi.

Sono novità importanti che allargano notevolmente l'ambito di punibilità e dimostrano ancora una volta la volontà della Santa Sede di perseguire duramente ogni forma di comportamento disdicevole compiuto da chi si è consacrato al Signore (sacerdoti e religiosi), ma anche ogni atteggiamento omissivo o ostantivo attuato dai loro superiori. Si vuol dare così, anche in contrasto con quanto fatto in passato, un forte segnale di intransigenza e vicinanza alle vittime.

Prima di analizzare il resto del provvedimento è importante riflettere su un ultimo punto controverso relativo ai soggetti passivi.

Come abbiamo visto i *delicta graviora contra mores* puniscono comportamenti contro il sesto comandamento del Decalogo se commessi su minori e su chi è a essi equiparato, individuando questi ultimi in chi



abituamente ha un uso imperfetto della ragione. Il Motu Proprio non usa la stessa definizione, ma ne introduce, invece, una ulteriore, la stessa usata qualche mese prima nella Legge n. CCXCVII dello Stato della Città del Vaticano. Anche per la *Vos estis lux mundi* è equiparato ai minori “ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa” (art. 1, § 2, lettera b). Una definizione, quindi, molto più ampia, che potrebbe, però, creare non pochi problemi interpretativi soprattutto per quanto riguarda l’individuazione e l’accertamento delle situazioni indicate, *in primis* la limitazione occasionale delle capacità di intendere o di volere o di resistere all’offesa.

Il Motu Proprio prosegue stabilendo le modalità per effettuare una segnalazione.

Innanzitutto l’art. 2 del provvedimento impone agli Ordinari di istituire, entro un anno, “un sistema stabile e facilmente accessibile al pubblico [...] anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico” per presentare le segnalazioni.

Chi è obbligato (chierici e religiosi), ma anche chiunque altro lo ritenga opportuno (art. 3, § 2), deve presentare la segnalazione, contenente “gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurata un’accurata valutazione dei fatti” (art. 3, § 4), all’Ordinario del luogo in cui sarebbero avvenuti i fatti. A chi segnala “non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa” (art. 4, § 3) e non può essere fatto oggetto di “pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per il fatto di avere presentato una segnalazione” (art. 4, § 2). Queste ultime disposizioni richiamano alla mente le recenti normative statali in materia di *whistleblowing* e sono il primo esempio di applicazione in ambito canonico<sup>43</sup>.

Un intero articolo (il 5), è dedicato alla “cura delle persone” e impone alle autorità ecclesiastiche di trattare con dignità e rispetto coloro che affermano di essere stati offesi e le loro famiglie, e, oltre a tutelarne l’immagine, la sfera privata e la riservatezza dei dati personali, di offrire loro “a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi; b) assistenza spirituale; c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico”.

---

<sup>43</sup> Cfr. A. LICASTRO, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 34 del 2019, pp. 123-142.





Il Motu Proprio continua con il Titolo II, denominato “disposizioni concernenti i vescovi ed equiparati” e costituito da ben quattordici articoli (6-19) sui diciannove totali, in cui vengono date norme particolari qualora i fatti indicati dall’art. 1 sono commessi da Cardinali, Vescovi, Legati del Romano Pontefice, Ordinari diocesani ed equiparati o Moderatori Supremi di Ordini religiosi.

L’art. 8 impone a chi ha ricevuto una segnalazione in cui il presunto autore sia uno dei soggetti ora menzionati a trasmettere le informazioni alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio, e al Metropolita della provincia ecclesiastica del domicilio dell’accusato.

Norme specifiche vengono date nel caso in cui l’accusato sia lo stesso Metropolita o il Rappresentante Pontificio. Nel primo caso la segnalazione deve essere inviata al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione, nel secondo direttamente alla Segreteria di Stato (art. 8, §§ 2-3).

Ricevuta la segnalazione il Metropolita svolge una prima verifica sulla fondatezza della notizia. Se trova la segnalazione manifestamente infondata archivia la denuncia, dandone comunque notizia al Rappresentante Pontificio; viceversa chiede al Dicastero competente della Santa Sede l’incarico di avviare l’indagine vera e propria.

Per capire quale sia il Dicastero competente è necessario rifarsi alle norme generali sulla Curia Romana. Quindi, come ricorda anche l’art. 7 del provvedimento, sarà la Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi di delitti *contra mores* oppure una delle altre Congregazioni individuate *rationae materiae* ai sensi della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*<sup>44</sup> (per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, per le Chiese Orientali, per il Clero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, Congregazione per la Dottrina della Fede).

Il Dicastero, ricevuta l’informazione del Metropolita, “provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione” (art. 10, § 2) a fornire le opportune istruzioni su come procedere nel caso concreto.

Differentemente dalle *Normae* sui delitti più gravi, in questo provvedimento non ci si limita a usare solo locuzioni come “senza indugio” o “quanto prima”, ma vengono anche date dei tempi certi alle varie fasi del procedimento (“entro trenta giorni”, “novanta giorni”, etc.). L’indicazione di questi termini, seppur ordinatori, cercano di porre rimedio alle numerose critiche fatte nel corso degli anni sulle lungaggini dei processi canonici in tali materie.

---

<sup>44</sup> GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, 80 (1988), pp. 873-874.



Ottenuto dal Dicastero competente l'incarico, il Metropolita - o altra persona indicata dal Dicastero (cfr. art. 11) - procede nell'indagine con ampi poteri (accedere alle informazioni e ai documenti, sentire testimoni, etc.). Ogni trenta giorni, però, deve informare il Dicastero vaticano sullo stato delle indagini (art. 12, § 9).

Un'altra novità che contraddistingue questo provvedimento è quella secondo cui, nel compimento delle indagini, il Metropolita è assistito, se lo ritiene opportuno, oltre che da un notaio, anche da una o più persone idonee, singolarmente o insieme. Non vengono date indicazioni specifiche su qualità e *status* particolari, ma, nello sceglierle, eventualmente anche in elenchi predisposti dalle Conferenze Episcopali, dovrà solo tenere conto delle necessità del caso e "della cooperazione che può essere offerta dai laici" (art. 13, § 1).

Durante il procedimento il Metropolita può chiedere al Dicastero, se i fatti o le circostanze lo richiedono, di adottare dei provvedimenti o misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato.

L'adozione di provvedimenti cautelari può avvenire durante un processo giudiziale<sup>45</sup>. Dal 2010, con una modifica all'art. 19 delle *Normae de gravioribus delictis*, questa possibilità è stata estesa anche alla fase d'indagine nei procedimenti sui delitti più gravi. Ora questa possibilità viene ulteriormente estesa anche alle indagini sui fatti di cui al presente provvedimento.

Il testo non dà ulteriori indicazioni, quindi a mio parere questo paragrafo deve essere letto in combinato disposto con il can. 1722. Per cui, per chiedere e adottare una misura cautelare, devono esserci gli stessi presupposti di quelli previsti nel citato canone, e cioè "prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il corso della giustizia", così come le stesse devono essere le tipologie di misure che possono assumersi ("allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia").

Il can. 1722 dà, inoltre, anche altre due importanti indicazioni, che sicuramente debbono essere utilizzate, *mutatis mutandis*, anche nei procedimenti previsti in questo Motu Proprio e cioè: 1) la necessità di citare l'accusato stesso al fine di garantire il suo diritto di difesa; 2) la revoca dei provvedimenti cautelari assunti venendo meno la causa per cui sono stati adottati o il procedimento stesso.

Il canone prevede, in verità, anche di sentire il parere del promotore di giustizia, tuttavia l'unico Dicastero ad avere un promotore stabile nel

---

<sup>45</sup> Cfr. can. 1722 CIC.



proprio organico è quello della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi, salvo che gli altri Dicasteri non se ne dotino a breve o che non si segua la procedura prevista dal citato canone, è opportuno che ci sia o sia comunque sentito in qualche forma un tutore del bene pubblico. Dovendosi, inoltre, citare l'accusato è opportuno che questi sia messo effettivamente in grado di difendersi, anche con la nomina di un patrono tecnico di sua fiducia e assicurandogli tempi congrui per l'esame della documentazione.

Da puntualizzare il fatto, infine, che quando viene emanato un provvedimento cautelare di allontanamento da un ufficio o un compito ecclesiastico questo non si rende vacante, ma deve essere gestito tramite un amministratore<sup>46</sup>.

Le indagini, salvo proroghe o termini specifici dati dal Dicastero, devono essere concluse entro novanta giorni, al termine dei quali il Metropolita trasmette tutti gli atti alla Santa Sede accompagnandoli dal proprio *votum*. Il Dicastero poi procede nel giudizio.

Nel provvedimento si ricorda che "alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza" (art. 12, § 7). Teoricamente l'intera indagine si potrebbe svolgere senza che venga data alcuna comunicazione all'indagato. È vero che, avendo il Metropolita ampie facoltà, già oggi l'indagato potrebbe essere informato dell'inizio di indagini nei suoi confronti e degli esiti e avere una interlocuzione, tuttavia, *de iure condendo*, andrebbe almeno esplicitamente previsto il diritto a essere sentito, a presentare documenti e testimoni a suo favore in ogni momento e a nominare un patrono tecnico di fiducia. Sebbene, infatti, il "processo" vero e proprio è incardinato presso il Dicastero vaticano competente al termine dell'indagine e non ci troviamo all'interno di un procedimento penale, tuttavia si può ben affermare che tutta la procedura è "essenzialmente penale" con esiti che potrebbero essere fortemente lesivi dei diritti dell'accusato (oltre alla buona fama, per esempio, potrebbe essere deposto dall'ufficio ecclesiastico che ricopre). Anche se probabilmente ciò avviene nella prassi<sup>47</sup>, sarebbe stato opportuno che si fosse fatto esplicito riferimento a quel principio cardine dell'ordinamento canonico che è il diritto di difesa

---

<sup>46</sup> Cfr. G. P. MONTINI, *Provvedimenti cautelati urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti dei ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), p. 201.

<sup>47</sup> Nei procedimenti extragiudiziali in materia di abusi su minori presso la Congregazione della Dottrina della Fede, per esempio, è prassi concedere la presenza di un difensore tecnicamente qualificato. Cfr. C. SCICLUNA, *Delicta graviora ius processuale*, in Associazione Canonistica Italiana (a cura di), *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona, 5-8 settembre 2011), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 89.



dell'indagato, con tutti i suoi corollari<sup>48</sup>. A tal proposito sarebbe stato preferibile disciplinare più approfonditamente e dettagliatamente la fase romana del procedimento. L'art. 18 del Motu Proprio, infatti, si limita solamente ad affermare che "il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un'indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico".

Differentemente è stato, invece, l'approccio tenuto dal precedente Motu Proprio *Come una madre amorevole*. In questo atto pontificio del 2016 vi è una dettagliata indicazione della "fase romana" di giudizio e dell'esercizio del diritto di difesa. A tal fine non solo è previsto che venga data notizia all'interessato appena si apre una indagine nei suoi confronti, "dandogli la possibilità di produrre documenti e testimonianze" (art. 2, § 1) e comunicandogli "tutti i passaggi dell'inchiesta" (art. 2, § 2), ma si prevede la possibilità che si svolga un incontro tra l'indagato e i Superiori della Congregazione che effettua l'indagine.

La procedura indicata in quel Motu Proprio, che prevede la rimozione dall'incarico per quei Vescovi diocesani (ed equiparati<sup>49</sup>) che hanno "per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme" (art. 1, § 1), potrebbe essere ben seguita, per quanto possibile, anche per le fattispecie perseguite con la *Vos estis lux mundi*.

#### 4 - I rescritti del dicembre 2019

---

<sup>48</sup> Cfr., *ex multis*, J. LLOBELL, *Giusto processo e "amministrativizzazione"*, cit.; P. LOJACONO, *Il diritto di difesa nel processo canonico: considerazioni introduttive e spunti ricostruttivi*, in *Rivista AIAF*, 18 (2014), n. 1, pp. 15-28; Z. GROCHOLEWSKI, *I fondamenti del diritto di difesa nel diritto canonico*, relazione in occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* dell'Università Cattolica di Pázmány Péter di Budapest, 12 maggio 2010, in <https://ppke.hu/uploads/articles/96014/file/Grocholewski%20besz%C3%A9d-olasz.pdf>; G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del «giusto processo»*, in J. KOWAL, J. LLOBELL (a cura di), *«Iustitia et iudicium»*. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, p. 1293ss.; J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 63 - 143; G. DI MATTIA, *Diritto alla difesa e procedura penale amministrativa in diritto canonico*, in *Fidelium Iura*, 3 (1993), pp. 307-340.

<sup>49</sup> Eparca o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli a essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO (art. 1, § 1) e Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio (art. 1, § 4).



Il 2019 si è chiuso con due importanti decisioni del Pontefice. Il 17 dicembre, infatti, la Sala Stampa comunicava due rescritti *ex audientia*, uno concesso il 4 dicembre al Sostituto della Segreteria di Stato, Mons. Edgard Peña Parra, l'altro il 4 ottobre al Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, e al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer.

Nel primo documento il Papa ha emanato una Istruzione sulla riservatezza delle cause in materia di abusi su minori<sup>50</sup>.

Nel testo si prevede che "le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti" di cui all'art. 6 delle *Normae* sui delitti più gravi, quelle cioè inerenti *delicta contra mores*, e all'art. 1 del Motu proprio *Vos estis lux mundi* "non sono coperti dal segreto pontificio"<sup>51</sup>.

Numerose richieste in tal senso erano giunte negli anni scorsi dalla dottrina, dalle autorità civili, dai media e soprattutto dalle vittime<sup>52</sup>. Queste, infatti, più volte hanno fatto presente, anche durante il *summit* in Vaticano, che non venivano mai informati se e come erano giunti a conclusione i procedimenti canonici iniziati dopo le loro denunce e da ciò ne derivava un forte senso di frustrazione.

La decisione pontificia di eliminare il segreto pontificio per queste tipologie di cause è quindi da ritenersi veramente innovativa, frutto di una scelta saggia e lungimirante. Non solo perché permette alle vittime di avere giustizia, "sentendola", ma è utile anche per gli accusati, perché, se assolti, vedono ristabilita la loro buona fama, per le comunità, perché rafforza il senso di giustizia, per gli operatori dei tribunali, perché potranno avere dei precedenti giurisprudenziali su cui basarsi, per la dottrina canonistica, perché potrà analizzare le soluzioni adottate ed eventualmente proporre ulteriori migliorie, per le autorità giudiziarie civili, perché potranno attingere a materiale prima loro negato, per la Chiesa stessa, perché non darà più l'impressione di nascondere e insabbiare i fatti da lei conosciuti.

L'Istruzione conferma, ovviamente, la necessità, "al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte", di conservare il segreto d'ufficio (cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO), che, però, "non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle

---

<sup>50</sup> **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si approva l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, 6 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5.

<sup>51</sup> La disciplina sul segreto pontificio è disciplinata in **SEGRETERIA DI STATO**, *Istruzione *Secreta continere**, 4 febbraio 1974, in *Acta Apostolicae Sedis*, 66 (1974), pp. 89-92.

<sup>52</sup> Cfr., *ex multis*, **R. MARX**, *Trasparenza come comunità di credenti*, e **V. ALAZRAKI**, *Comunicazione: per tutte le persone*, in F. LOMBARDI (a cura di), *Consapevolezza e purificazione*, cit., pp. 117-124, e pp. 130-131.



leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili".

Un provvedimento, quindi, che facilita enormemente la collaborazione con le autorità civili, sia perché - come detto - potranno accedere ai documenti conservati negli archivi ecclesiastici, sia perché nessuno potrà più porre il segreto pontificio come causa per la mancata collaborazione con l'autorità giudiziaria statale. Per cui ora

"qualora la legge statale preveda un obbligo di denuncia da parte di chi sia informato dei fatti, il venire meno del segreto pontificio e la precisazione sui limiti del segreto d'ufficio consentono tranquillamente l'adempimento di quanto previsto dalla legge"<sup>53</sup>.

Alcuni autori, però, si sono chiesti se l'eliminazione del segreto pontificio valga per tutte le cause (quelle concluse e quelle in corso) o solamente per gli atti prodotti dall'emanazione del provvedimento pontificio in poi. Il can. 9 stabilisce effettivamente che "le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominatamente in esse delle cose passate". Nessuna indicazione su ciò che concerne i fatti avvenuti viene data nel rescritto, da ciò si può presumibilmente dedurre che il segreto pontificio non può più essere opposto per i soli atti posti in essere dal 18 dicembre 2019, data di promulgazione dell'Istruzione avvenuta con la pubblicazione su *L'Osservatore Romano*. Certamente questa conclusione si potrebbe scontrare con la *ratio* del provvedimento che tende a una *disclosure* totale, seppur disciplinata, dei fatti conosciuti dalle autorità ecclesiastiche.

Il secondo rescritto va a modificare in due punti le *Normae* annesse al Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*<sup>54</sup>.

La prima modifica riguarda l'obbligo fino ad allora previsto secondo il quale il ruolo di avvocato e di procuratore doveva essere svolto solo da un sacerdote. Con le modifiche introdotte agli artt. 13 e 14 ora questo compito può essere adempiuto anche da un fedele laico, ovviamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. E ciò potrà avvenire sia in fase locale, sia nella fase romana del procedimento.

La seconda modifica è ancora più rilevante. Infatti, novellando l'art. 6, § 1, n. 2, viene innalzato a diciotto anni l'età dei minori ritratti nelle

---

<sup>53</sup> G. DALLA TORRE, *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5.

<sup>54</sup> SEGRETERIA DI STATO-CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si introducono alcune modifiche alle *Normae de gravioribus delictis*, 3 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 4.





immagini pornografiche la cui acquisizione, detenzione o la divulgazione è vietata.

Come ha rilevato Mons. Arrieta

“questa scelta, pur nelle difficoltà determinative che potrà generare, rappresenta un coerente seguito del generale innalzamento ai 18 anni dell’età costitutiva del reato di pedofilia stabilito in occasione delle modifiche apportate al testo originale del motu proprio nel maggio 2010”<sup>55</sup>.

Le difficoltà determinative cui fa riferimento il Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi riguardano le attività di indagine e di giudizio. Infatti, date le diversità di sviluppo fisico dei singoli, non è affatto semplice stabilire se nelle immagini sono ritratti individui con più o meno di diciotto anni. Questo problema, però, esisteva anche prima di questa modifica quando il limite era di quattordici anni e anche in questi casi era complicato fare una valutazione.

## 5 - Conclusioni

L’Incontro tenutosi in Vaticano nel febbraio del 2019 è stato sicuramente una tappa importante nel lungo e tormentato cammino che la Chiesa sta compiendo da oltre un ventennio nell’affrontare il triste fenomeno degli abusi sui minori da parte dei chierici.

Ascolto, dialogo e discernimento sono azioni fondamentali per poter valutare i notevoli passi avanti compiuti e quelli da poter ancora fare. Già nel corso del 2019 Papa Francesco ne ha individuati alcuni che incideranno notevolmente nella vita della Chiesa, quali l’obbligo di segnalazione all’Ordinario o al Superiore Maggiore in capo ai chierici e ai religiosi e l’eliminazione del segreto pontificio. Da ciò consegue inevitabilmente quel dialogo sereno con le vittime e le autorità statali che troppo spesso è finora mancato.

Ulteriore conseguenza diretta di questi ultimi provvedimenti è l’impegno fattivo di tutte le Chiese locali. In ottemperanza a quanto stabilito dal Supremo Legislatore, infatti, le Conferenze Episcopali, anche con l’aiuto di un’apposita *task force* vaticana<sup>56</sup>, stanno aggiornando le Linee Guida nazionali per adeguare i provvedimenti pontifici alle specifiche realtà

---

<sup>55</sup> J. I. ARRIETA, *Riservatezza e dovere di denuncia*, in *L’Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, pp. 4-5.

<sup>56</sup> Cfr. *Task force contro gli abusi*, in *L’Osservatore Romano*, 29 febbraio 2020, pp. 1 e 8.



locali<sup>57</sup> e stanno istituendo appositi Uffici per gestire le segnalazioni e aiutare al meglio le vittime e i loro familiari<sup>58</sup>. La stessa Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto un utile *vademecum* riassuntivo sul trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici<sup>59</sup>.

Uno sforzo organizzativo e pastorale con pochi precedenti nella storia della Chiesa.

Come si è visto, però, questi importanti provvedimenti non sono tuttavia scevri da dubbi di applicazione e interpretazione. Alcuni dei problemi indicati potrebbero trovare celermente una soluzione con una revisione del Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, approvato *ad experimentum* e in scadenza nel 2022.

Una delle cause di non poche delle discrasie individuate è sicuramente da imputarsi al susseguirsi delle norme che - come abbiamo visto - in gran numero sono state emanate in questi anni. Interventi legislativi che a volte sono stati dettati o da eventi contingenti o dall'ascolto di attori con istanze di volta in volta differenti. Sarebbe pertanto opportuno, *de iure condendo*, una razionalizzazione delle norme esistenti con l'emanazione di un nuovo e complessivo provvedimento che riordini l'intera materia riportandola *ad unum*, dopo un'ampia e unica consultazione con tutti gli attori coinvolti (Segreteria di Stato, Congregazione per la Dottrina della Fede, Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, etc.). Potrebbe essere questa una buona occasione anche per qualificare - così come già avviene in tanti Stati - i delitti di abuso su minori non più (o non solamente) contro la morale, ma contro la persona.

Un notevole aiuto potrebbe arrivare anche dalla dottrina, la quale, a seguito dell'eliminazione del segreto pontificio per questo tipo di cause, può prendere cognizione delle sentenze e commentarle, così da poter

---

<sup>57</sup> Vedi CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019 (<https://www.chiesa.cattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/Linee-guida-per-la-tutela-dei-minori-e-delle-persone-vulnerabili.pdf>).

<sup>58</sup> Per esempio, la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito il "Servizio nazionale per la tutela dei minori" e ha chiesto a ogni Conferenza Episcopale regionale di incaricare un Vescovo al quale spetta accompagnare la costituzione dei servizi regionali e ad ogni Vescovo diocesano di individuare un valido referente diocesano (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Regolamento del servizio nazionale per la tutela dei minori*, in <https://tutelaminori.chiesa.cattolica.it/regolamento/>).

<sup>59</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020, ver. 1.0, in *L'Osservatore Romano*, 17 luglio 2020, pp. 7-10.



proporre al Supremo Legislatore quelle modifiche che si rendono più opportune.

Nell'emanazione di questo provvedimento, infine, una particolare attenzione dovrà essere riservata, sia in fase di indagine, sia in fase di giudizio, al diritto di difesa degli accusati. Le norme ultimamente emanate, infatti, non si soffermano troppo su questo non secondario aspetto e troppo spesso, essenzialmente nei procedimenti extragiudiziari, si deve far ricorso alla prassi o alla dottrina, con tutti i rischi di non uniformità conseguenti, per garantire questo diritto.

È importante che si riconosca l'enorme sforzo che sta compiendo la Chiesa per limitare questo drammatico problema. Ogni normativa è migliorabile, quello che, però, ora è importante e che finora è mancato (o comunque non ha avuto uno approccio "istituzionale") è una attenta e profonda formazione del clero, dei religiosi e dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata su questi temi e su quanto è a essi connesso.

Si potrà anche predisporre un ordinamento perfetto, ma senza una cultura e una formazione adeguata nulla potrà evitare che si reiterino queste turpi condotte con grave danno per le vittime e per la Chiesa tutta.